AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 289 del 26 Luglio 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)"*.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d decreto "*Cura Italia*" convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*".

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 "*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*".

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.

La deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

La deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*".

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*".

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*"
L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in*

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi

efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi 8 la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);fino all'approvazione da parte

dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 "*i meccanismi di garanzia*" secondo cui: "*In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore*" (comma 1); "*L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95*" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - "*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/*RIF" (articolo 1, comma 4); "*La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/*RIF *è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente*" (articolo 3 comma 1); "*È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c),della legge 481/95*" (articolo 3, comma 2); "*Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità*" (articolo 3, comma 3); "*In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela*

degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di "*sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma* 5)".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che "*nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma* 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], *approvi per* l'anno *2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire* [...]".

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*" l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*"

O) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

– La legge n. 481/1995
– La legge n. 205/2017
– La legge n. 147/2013
– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
– La delibera n. 57/2020 – ARERA
– La delibera n. 493/2020 ARERA
– L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
– la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
– la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
– la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) **di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Ascoli Satriano, Foggia e Lucera.
   Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

2) **di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;

3) **di trasmettere il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

4) **di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 26 Luglio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Ascoli Satriano (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta MEA Manna Ecologica Ambiente srl in forza di affidamento da parte del Comune in data 01.06.2019. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – MEA Manna Ecologica Ambiente srl

La ditta MEA Manna Ecologica Ambiente srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 31/03/2021 prot. n. 30212. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Ascoli Satriano

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager in data 09/07/2021 prot. n. 7208, alla quale il Comune ha dato riscontro in data 12/07/2021 prot. n. 7387

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto, considerati i risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	58 709	17 657

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, gli importi calcolati rispettano il limite alla variazione annuale del 20% sulla componente variabile, pertanto non è stato effettuato un riproporzionamento.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	638 739	155 274

I valori definitivi sono riportati nella Appendice che segue.

Appendice Tabellare

Comune di: Ascoli Satriano

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	419.66	417.29
Costo Unitario effettivo	421.47	407.97

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	0.97
T_a riconosciuta	833 400
Δ non riconosciuto	0

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	870 379	
Scomposizione della tariffa	697 448	172 931
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	58 709	17 657
Scomposizione della tariffa	638 739	155 274
Tariffa finale ex MTR	794 013	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	794 013	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	638 739	155 274
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	0
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	638 739	155 274
Tariffa finale solo attività in perimetro	638 739	155 274

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	0

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Ascoli Satriano		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	67 197	-	67 197
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	93 024	38 989	132 013
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	103 894	21 348	125 243
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	268 788	12 473	281 262
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	155 752	25 094	180 846
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.1	0.1	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	15 575	2 509	18 085
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		73 649	73 649
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**548 479**	**148 969**	**697 448**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	152 144	-	152 144
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	7 521	7 521
Costi generali di gestione ***CGG***	G	14 168	4 122	18 290
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	810	2 507	3 317
Costi comuni ***CC***	C	14 978	14 151	29 128
Ammortamenti ***Amm***	G	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 21 660	- 65 384	- 87 045
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.10	0.10	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 2 166	- 6 538	- 8 704
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		363	363
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**164 956**	**7 975**	**172 931**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**713 435**	**156 944**	**870 379**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**548 479**	**148 969**	**697 448**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-

$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**164 956**	**7 975**	**172 931**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**713 435**	**156 944**	**870 379**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	**G**			62%
q_{a-2} *kg*	**G**			1 946 231
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	**G**			40.80
fabbisogno standard *€cent/kg*	**E**			41.73
costo medio settore *€cent/kg*	**E**			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	**E**	-0.45	-0.45	-0.45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	**E**	-0.3	-0.3	-0.3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	**E**	-0.15	-0.15	-0.15
Totale γ	**C**	**-0.9**	**-0.9**	**-0.9**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**C**	**0.1**	**0.1**	**0.1**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	**MTR**			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	**E**			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	**E**			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	**E**			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	**E**			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**C**			**1.6%**
$(1+\rho)$	**C**			**1.016**
$\sum T_a$	**C**			870 379
$\sum TV_{a-1}$	**E**			544 531
$\sum TF_{a-1}$	**E**			275 744
$\sum T_{a-1}$	**C**			**820 275**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**C**			**1.0611**

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**			833 400
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	**C**			36 980

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	**E**			638 739
Riclassifica **TF_a**	**E**			155 274

Attività esterne Ciclo integrato RU	**G**	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	**C**	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	**C**	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	**C**	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	**C**	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Foggia (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta AMIU Puglia SpA in forza di affidamento da parte del Comune da febbraio 2013. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – AMIU Puglia SpA

La ditta Amiu Puglia SpA in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 03/06/2021 prot. n. 30384. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Foggia

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager in data 13/07/2021 prot. n. 7416, alla quale il Comune ha dato riscontro in data 22/07/2021 prot. n. 8003.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	1.60%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**3.20%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è stato fissato in modo da garantire la copertura in tariffa della rata annuale di conguaglio relativa al PEF2020 e/o i costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 3.20%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.06	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.01	[-0.05 ;-0.01]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo negativo e stante la performance rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto, considerati i risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	14 424 705	15 982 761

I valori definitivi sono riportati nella Appendice che segue.

Appendice Tabellare

Comune di: Foggia

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.06	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.01	[-0.05 ;-0.01]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	376.33	369.32
Costo Unitario effettivo	382.06	395.25

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	1.60%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**3.20%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	1.00
T_a riconosciuta	31 296 625
Δ non riconosciuto	0

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	30 407 465	
Scomposizione della tariffa	20 354 136	10 053 329
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	20 354 136	10 053 329
Tariffa finale ex MTR	30 407 465	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	30 407 465	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	14 424 705	15 982 761
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	107 308
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	14 424 705	15 875 453
Tariffa finale solo attività in perimetro	14 424 705	15 875 453

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	-905 146
Componente fissa RCU_{TF}	1 388 609
Numero di anni per il recupero	1

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Foggia		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	2 190 150	-	2 190 150
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	4 508 148	6 547 943	11 056 091
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	1 239 426	-	1 239 426
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	2 652 091	-	2 652 091
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	365 093	-	365 093
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	306 678	-	306 678
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	256 432	2 958 186	3 214 618
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.9	0.9	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	230 789	2 662 367	2 893 156
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1 535 048	1 535 048
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**10 513 925**	**10 745 358**	**21 259 282**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	6 105 347	-	6 105 347
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	1 305 711	1 305 711
Costi generali di gestione ***CGG***	G	1 771 199	-	1 771 199
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	9 726	-	9 726
Costi comuni ***CC***	C	1 780 925	1 305 711	3 086 636
Ammortamenti ***Amm***	G	584 569	-	584 569
Accantonamenti ***Acc***	G	-	1 169 634	1 169 634
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1 169 634	1 169 634
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	611 132	-	611 132
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	1 195 702	1 169 634	2 365 336
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 2 605 779	- 2 203 568	- 4 809 347
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.90	0.90	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 2 345 201	- 1 983 211	- 4 328 412
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1 435 814	1 435 814
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**6 736 772**	**1 927 948**	**8 664 720**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**17 250 697**	**12 673 305**	**29 924 002**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\ 2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	- 521 802	- 383 344	- 905 146
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	- 521 802	- 383 344	- 905 146
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**9 992 123**	**10 362 013**	**20 354 136**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\ 2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	800 510	588 099	1388609
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	800 510	588 099	1 388 609
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-

$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**7 537 282**	**2 516 047**	**10 053 329**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**17 529 405**	**12 878 060**	**30 407 465**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	**G**			22%
q_{a-2} *kg*	**G**			76 931 352
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	**G**			39.53
fabbisogno standard *€cent/kg*	**E**			36.93
costo medio settore *€cent/kg*	**E**			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	**E**	-0.06	-0.06	-0.06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	**E**	-0.03	-0.03	-0.03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	**E**	-0.01	-0.01	-0.01
Totale γ	**C**	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**C**	**0.9**	**0.9**	**0.9**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	**MTR**			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	**E**			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	**E**			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	**E**			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	**E**			1.60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**C**			**3.2%**
$(1+\rho)$	**C**			**1.032**
$\sum T_a$	**C**			30 407 465
$\sum TV_{a-1}$	**E**			12 020 587
$\sum TF_{a-1}$	**E**			18 305 600
$\sum T_{a-1}$	**C**			**30 326 187**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**C**			**1.0027**

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**			30 407 465
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	**C**			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	**E**			14 424 705
Riclassifica **TF_a**	**E**			15 982 761

Attività esterne Ciclo integrato RU	**G**	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	**C**	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	**C**	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	**C**	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	**C**	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Lucera (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Tecneco Servizi Generali S.r.l. in forza di affidamento da parte del Comune da febbraio 2016. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Tecneco Servizi Generali S.r.l.

La ditta Tecneco Servizi Generali S.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 16/02/2021 prot. n. 30014. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Lucera

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager in data 13/07/2021 prot. n. 7399, alla quale il Comune ha dato riscontro in data 16/07/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	2.00%	[0% ;2%]
	PG	3.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**6.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento è previsto un miglioramento della qualità del servizio, pertanto il parametro QL è posto in modo da coprire i relativi costi operativi incentivanti.

Rispetto all'anno di riferimento è previsto un ampliamento di perimetro, pertanto il parametro PG è posto in modo da coprire i relativi costi operativi incentivanti.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 6.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

In considerazione delle variazioni di perimetro e/o dei miglioramenti della qualità del servizio, sono stati valorizzati COI per 416400 euro.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto, considerati i risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	3 143 908	2 755 302

I valori definitivi sono riportati nella Appendice che segue.

Appendice Tabellare

Comune di: Lucera

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	377.25	384.48
Costo Unitario effettivo	465.56	521.92

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	2.00%	[0% ;2%]
	PG	3.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**6.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.08**
T_a riconosciuta	5 899 209
Δ non riconosciuto	95 445

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	5 994 654	
Scomposizione della tariffa	3 194 774	2 799 880
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	3 194 774	2 799 880
Tariffa finale ex MTR	5 994 654	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	5 899 209	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	3 143 908	2 755 302
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	24 200	30 800
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	3 119 708	2 724 502
Tariffa finale solo attività in perimetro	3 119 708	2 724 502

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	0

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Lucera		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	828 777	-	828 777
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	1 734 649	-	1 734 649
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	300 000	-	300 000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	9 731	-	9 731
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	5 839	-	5 839
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	57 011	-	57 011
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	47 889	-	47 889
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	820 547	- 44 363	776 184
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.1	0.1	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	82 055	- 4 436	77 618
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		307 458	307 458
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**2 891 752**	**303 022**	**3 194 774**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	1 040 789	-	1 040 789
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	128 375	128 375
Costi generali di gestione ***CGG***	G	249 404	-	249 404
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	1 156	13 898	15 054
Costi comuni ***CC***	C	250 560	142 273	392 833
Ammortamenti ***Amm***	G	58 107	-	58 107
Accantonamenti ***Acc***	G	-	944 342	944 342
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	944 342	944 342
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	45 927	-	45 927
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	19 383	-	19 383
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	123 417	944 342	1 067 758
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	116 400	-	116 400
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 894 358	525 594	- 368 764
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.10	0.10	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 89 436	52 559	- 36 876
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		218 976	218 976
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**1 441 730**	**1 358 150**	**2 799 880**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**4 333 482**	**1 661 172**	**5 994 654**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**2 891 752**	**303 022**	**3 194 774**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-

$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**1 441 730**	**1 358 150**	**2 799 880**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**4 333 482**	**1 661 172**	**5 994 654**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	**G**			51%
q_{a-2} *kg*	**G**			11 485 700
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	**G**			52.19
fabbisogno standard *€cent/kg*	**E**			38.45
costo medio settore *€cent/kg*	**E**			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	**E**	-0.45	-0.45	-0.45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	**E**	-0.3	-0.3	-0.3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	**E**	-0.15	-0.15	-0.15
Totale γ	**C**	**-0.9**	**-0.9**	**-0.9**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**C**	**0.1**	**0.1**	**0.1**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	**MTR**			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	**E**			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	**E**			2.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	**E**			3.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	**E**			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**C**			**6.6%**
$(1+\rho)$	**C**			**1.066**
$\sum T_a$	**C**			5 994 654
$\sum TV_{a-1}$	**E**			3 017 174
$\sum TF_{a-1}$	**E**			2 516 793
$\sum T_{a-1}$	**C**			**5 533 968**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**C**			**1.0832**

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**			5 899 209
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	**C**			95 445

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	**E**			3 143 908
Riclassifica **TF_a**	**E**			2 755 302

Attività esterne Ciclo integrato RU	**G**	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	**C**	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	**C**	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	**C**	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	**C**	-	-	-